

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La questione ha ad oggetto due BFP appartenenti alla serie Q/P sottoscritti entrambi nel 1987. Dopo aver infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando l'inesatta quantificazione delle somme liquidate dall'intermediario in riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno.

Costitutosi, l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato e sottolinea la correttezza del suo operato. Afferma infatti che sui è presente il timbro che ne indica l'appartenenza alla serie Q/P e che ha provveduto ad applicare il timbro in base a quanto disposto dal D.M. del 13 giugno 1986, per cui tali buoni sono soggetti alle condizioni della serie "Q".

Pertanto, conclude chiedendo che l'Arbitro rigetti il ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

Preliminarmente, occorre sottolineare che i buoni in esame sono stati sottoscritti a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 13 giugno del 1986 e che, per la loro emissione, sono stati utilizzati i moduli della precedente serie P. Sul fronte dei buoni risulta apposto un timbro della Serie Q/P diretto a cancellare l'originaria dicitura della Serie P; mentre sul retro risulta apposto il timbro con la dicitura della serie sostitutiva Q/P, con i relativi tassi di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interesse fino al 20° anno. Non è riportata alcuna indicazione in ordine ai rendimenti dal 21° al 30° anno.

La questione è stata oggetto di analisi tanto della Corte di Cassazione quanto dell'ABF che, anche recentemente ha affermato che «la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), [sicché] diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento» (Coll. Coord., decisione n. 6142/2020).

Ne consegue che, soltanto in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, deve ritenersi non modificata e, dunque, pienamente applicabile, la dicitura originariamente prevista sul retro di ciascun buono.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli interessi dal 21° al 30° anno dall'emissione di buoni nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO